

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 10 novembre 2011,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Stefano AZZALI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Domenico PORPORA, Dott. Costantino SALVATORE, Prof. Salvatore SICA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario

1) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DELL' ART. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE

a) CALCIATORI

Antonio SCINOCCA - Giuseppe MICELI - Maurizio GURRERI
Davide MARRELLI - Marco GARUTTI - Gaetano MORABITO

Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

b) ARBITRI

Cristiano BONAPACE

La Corte dichiara il non luogo a procedere in quanto la sanzione risulta scontata.

2) RICHIESTE DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 11, C.G.S VIGENTE FINO AL 13.9.2011, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON COM. UFF. N.74/A DEL 14.9.2011

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva - esaminate le richieste di proroga delle indagini come da istanze pervenute dalla Procura Federale e gli allegati documenti che attestano gli eccezionali motivi che le giustificano:

per quanto attiene ai procedimenti nn. 1388, 1598 e 827, rispetto ai quali con il Com. Uff. 324/CGF del 30.6.2011 la Corte ha richiesto alla Procura Federale di precisare le date delle denunce; esaminata la documentazione fornita, preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S. il termine delle indagini in questione scade il 31 dicembre 2011, dichiara, allo stato, inammissibili le domande per carenza di interesse.

Per quanto attiene invece ai procedimenti nn. 2214 e 1421 la Corte, constatato che le domande di proroga fanno riferimento all'avvio delle indagini, mentre ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S. il *dies a quo* deve ritenersi coincidente con la data delle denunce, chiede alla Procura di precisare tali circostanze.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma, l'11 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete